

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2012
133/2012/R/EFR**

**VERIFICA DI PROPOSTE DI PROGETTO E DI PROGRAMMA DI MISURA, A CONSUNTIVO,
PER PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PRESENTATI NELL'AMBITO DEL
MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI) E
RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 15 MARZO 2012, 88/2012/R/EFR**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 aprile 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 per il settore elettrico e per il settore gas;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 in materia di cogenerazione ad alto rendimento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida precedenti);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione 4/06);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, GOP 26/09;
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2009, EEN 19/09 (di seguito: deliberazione EEN 19/09);
- la deliberazione 6 ottobre 2010, EEN 13/10 (di seguito: deliberazione EEN 13/10);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida vigenti o Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, EEN 14/11;
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2012, 88/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 88/2012/R/efr);
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità (di seguito: DCOU) 1 dicembre 2006, n. 1/06;

- i rapporti di valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura di cui al presente provvedimento predisposti dall'Enea (oggi Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito: Enea) e trasmessi dalla stessa Enea al Direttore DCOU ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione 4/06, utilizzando il sistema informativo predisposto dall'Autorità a tale scopo e, in particolare, visti gli esiti dell'attività istruttoria proposti dall'Enea.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 ai decreti stessi;
- l'articolo 5, comma 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica;
- l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 per il settore elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas stabiliscono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
- l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati, quelli in corso e i provvedimenti emanati dall'Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 115/08 prevede che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, continui ad applicarsi la vigente regolazione;
- l'articolo 6 delle Linee guida vigenti e di quelle precedenti dispongono che i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo e che la proposta di progetto e programma di misura deve contenere alcune informazioni minime e deve essere presentata utilizzando la scheda tipo predisposta e pubblicata dall'Autorità nel proprio sito internet www.autorita.energia.it;
- sulla base di quanto disposto dalle vigenti Linee guida e da quelle precedenti, i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura dei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso e dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 17 maggio 2011 (prot. Enea n. 28306 del 18 maggio 2011) la società Alea Lazio S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T002 e in data 30 giugno 2011 (prot. Enea n. 39027 del 6 luglio 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T002_rev1, in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 11T002_rev2, trasmessa in data 28 novembre 2011 (prot. Autorità n. 31813 del 5 dicembre 2011) in seguito alla ulteriore richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Autorità;
- in data 9 giugno 2011 (prot. Enea n. 34215 del 14 giugno 2011) la società Azienda Servizi di Bressanone S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T001, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T001_rev1, trasmessa in data 14 settembre 2011 (prot. Autorità n. 23645 del 16 settembre 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Autorità, informata l'Enea;
- in data 11 ottobre 2011 (prot. Enea n. 54465 del 12 ottobre 2011) la società Tholos S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T159, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T159_rev1, trasmessa in data 6 dicembre 2011 (prot. Enea n. 70440 del 14 dicembre 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea;
- in data 14 ottobre 2011 (prot. Enea n. 55893 del 19 ottobre 2011) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e di programma di misura con codice 11T089;
- con nota in data 30 novembre 2011 (prot. Enea n. 67686) gli uffici dell'Enea hanno comunicato alla società Energia Plus Roma S.r.l. che la proposta di cui al precedente alinea non risultava conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità di incorporare dai consumi generali di stabilimento i consumi termici ed elettrici dei processi oggetto della proposta, al fine di valutare i risparmi ottenibili mediante gli interventi proposti senza l'influenza di eventuali altri fattori di modifica dei consumi, e di meglio precisare quanto proposto in merito all'addizionalità dei risparmi proposti;
- con comunicazione in data 19 dicembre 2011 (prot. Enea n. 72439 del 22 dicembre 2011) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 11T089_rev1) che non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 11T089_rev1 non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida; in particolare la società non ha proposto un programma di misura dei consumi energetici degli apparecchi installati e un algoritmo di calcolo dei risparmi energetici conseguiti adeguati a soddisfare i requisiti minimi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c), delle nuove Linee guida, ossia idonei a determinare il risparmio energetico conseguito tramite confronto omogeneo tra consumi ex-ante ed ex-post; in particolare la società ha

previsto un programma di misura basato, per la rilevazione dei consumi termici degli impianti oggetto dell'intervento, su una ripartizione dei consumi complessivi dello stabilimento in funzione dei dati di targa e, per la valutazione dei risparmi elettrici, su campagne di monitoraggio non adeguate in considerazione della variabilità dei carichi prevista nel corso della vita utile dell'intervento;

- in data 26 ottobre 2011 (prot. Enea n. 60747 dell'11 novembre 2011) la società TEP Energy Solution S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T047 e in data 23 dicembre 2011 (prot. Enea n. 1373 del 12 gennaio 2012) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T047_rev1, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 11T047_rev2, trasmessa in data 7 febbraio 2012 (prot. Enea n. 7859 del 14 febbraio 2012) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea;
- in data 27 ottobre 2011 (prot. Enea n. 60813 dell'11 novembre 2011) la società Micron Technology Italia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T001, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T001_rev1, trasmessa in data 16 dicembre 2011 (prot. Enea n. 72446 del 22 dicembre 2012) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea; in particolare, con la comunicazione in data 2 dicembre 2011 (prot. Enea n. 68432) Enea ha, tra l'altro, richiesto alla società di modificare la tipologia di titoli di efficienza energetica che potranno essere emessi in applicazione della proposta in modo tale da far corrispondere ai risparmi di energia elettrica conseguiti titoli di tipo II anziché di tipo I, dal momento che l'energia elettrica risparmiata risulta allo scopo autoprodotta da un impianto di generazione a gas;
- in data 28 ottobre 2011 (prot. Enea n. 60769 del 11 novembre 2011) la società Solgen S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T055, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T055_rev1, trasmessa in data 30 gennaio 2012 (prot. Autorità n. 6515 del 1° febbraio 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea;
- in data 28 ottobre 2011 (prot. Enea n. 60770 del 11 novembre 2011) la società Solgen S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T057, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T057_rev1, trasmessa in data 18 gennaio 2012 (prot. Autorità n. 2578 del 19 gennaio 2012) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea e integrata dalla comunicazione della società in data 15 febbraio 2012 (prot. Enea n. 8597 del 16 febbraio 2012);
- in data 28 ottobre 2011 (prot. Enea n. 60607 del 10 novembre 2011) la società Studio Bartucci S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T045, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T045_rev1, trasmessa in data 11 gennaio 2012 (prot. Autorità n. 5935 del 2 febbraio 2012) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea;
- in data 28 ottobre 2011 (prot. Enea n. 60609 del 10 novembre 2011) la società Studio Bartucci S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T046;

- con nota in data 7 marzo 2012 (prot. Autorità n. 7050) gli uffici dell’Autorità hanno comunicato alla società Studio Bartucci S.r.l. che la proposta di cui al precedente alinea non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità di: a) precisare la tipologia di alcune delle utenze utilizzatrici l’energia termica oggetto dell’intervento, al fine di valutare adeguatamente la *baseline* di riferimento, la quota addizionale dei risparmi ad esso ascrivibili e il rispetto dell’articolo 6, comma 4, delle Linee guida vigenti al momento della presentazione della proposta; b) scorporare dal calcolo dei risparmi ammissibili le porzioni di energia termica utilizzate dai digestori per la produzione del biogas impiegato per la generazione di energia elettrica; c) esplicitare le eventuali incentivazioni ricevute dalla produzione di energia rinnovabile da parte dell’impianto;
- con comunicazione in data 16 marzo 2012 (prot. Autorità n. 8783 del 22 marzo 2012) la società Studio Bartucci S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 11T046_rev1) che non sono risultate completamente risolutive in quanto non ha scorporato dal calcolo dei risparmi ammissibili le porzioni di energia termica utilizzate dai digestori per la produzione del biogas utilizzato per la generazione di energia elettrica, con la conseguenza che tale porzione del progetto si configura come intervento di miglioramento dell’efficienza energetica relativo alla generazione di energia elettrica e, pertanto, non è ammissibile ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.;
- in data 29 ottobre 2011 (prot. Enea n. 60899 dell’11 novembre 2011) la società Tholos S.r.l. ha trasmesso all’Autorità e all’Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T173, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T173_rev1, trasmessa in data 14 dicembre 2011 (prot. Enea n. 71262 del 19 dicembre 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell’Enea;
- in data 29 ottobre 2011 (prot. Enea n. 60902 dell’11 novembre 2011) la società Tholos S.r.l. ha trasmesso all’Autorità e all’Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T175, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T175_rev1, trasmessa in data 20 dicembre 2011 (prot. Enea n. 72428 del 22 dicembre 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell’Enea;
- in data 31 ottobre 2011 (prot. Enea n. 64779 del 17 novembre 2011) la società Etea Energia S.r.l. ha trasmesso all’Autorità e all’Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T017 e in data , successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T017_rev1, trasmessa in data 23 dicembre 2011 (prot. Enea n. 1350 del 12 gennaio 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell’Enea;
- in data 31 ottobre 2011 (prot. Enea n. 60740 dell’11 novembre 2011) la società TEP Energy Solution S.r.l. ha trasmesso all’Autorità e all’Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T048 e in data 31 dicembre 2011 (prot. Enea n. 1375 del 12 gennaio 2012) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T048_rev1, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 11T048_rev2, trasmessa in data 8 febbraio 2012 (prot. Enea n. 7879 del 14 febbraio

- 2012) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea;
- in data 26 novembre 2011 (prot. Enea n. 68513 del 2 dicembre 2011) la società Studio Bartucci S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T047, integrata dalla comunicazione della società in data 13 febbraio 2012 (prot. Enea n. 8603 del 16 febbraio 2012);
 - in data 21 dicembre 2011 (prot. Enea n. 72760 del 21 dicembre 2011) la società YouSave S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T033;
 - in data 20 gennaio 2012 (prot. Enea n. 3583 del 24 gennaio 2012) la società Progetto Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 12T040;
 - in data 1° febbraio 2012 (prot. Enea n. 7878 del 2 febbraio 2012) la società Alea Lazio S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T003;
 - in data 1° febbraio 2012 (prot. Enea n. 75853 del 2 febbraio 2012) la società Econerg S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 12T011;
 - in data 10 febbraio 2012 (prot. Enea n. 7898 del 14 febbraio 2012) la società Studio Bartucci S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 12T052;
 - nella fase istruttoria dei procedimenti sono stati acquisiti elementi per valutare la conformità alle Linee guida delle proposte di progetto e di programma di misura di cui ai precedenti alinea;
 - in data 19 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 33939 del 28 dicembre 2011) la società Studio Bartucci S.r.l. ha presentato una richiesta di modifica della proposta di progetto e programma di misura con codice 10T007, approvata con deliberazione EEN 13/10);
 - la richiesta di cui al precedente alinea è stata motivata dalla società Studio Bartucci S.r.l. sulla base dell'inaspettata variazione intervenuta nei parametri chimico-fisico del calcare utilizzato per la produzione di clinker oggetto dell'intervento con conseguente modifica dei consumi e della necessità di modificare il programma di misura in modo da tener conto di tale impatto;
 - la modifica richiesta dalla società Studio Bartucci S.r.l. comporta una variazione dei risparmi energetici annui complessivamente conseguibili dal progetto superiori al 5% e che, pertanto, ai sensi della delibera EEN 19/09, va approvata tramite delibera dell'Autorità;
 - sono stati riscontrati alcuni errori materiali nella deliberazione 88/2012/R/efr.

RITENUTO DI :

- approvare le proposte di progetto e di programma di misura che, sulla base dell'attività istruttoria e dei rapporti di valutazione predisposti dall'Enea, nonché di alcuni supplementi di istruttoria effettuati dagli uffici dell'Autorità, risultano conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, dandone informazione agli operatori interessati anche prima della scadenza dei termini temporali previsti dalle Linee guida vigenti, al fine di favorire la successiva

presentazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici e lo sviluppo dell'offerta di TEE;

- non approvare la proposta di progetto e di programma di misura presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'Autorità e dall'Enea e del rapporto di valutazione predisposto da quest'ultima, risulta non conforme ai criteri e ai requisiti stabiliti dalle Linee guida;
- approvare altresì la proposta di progetto e di programma di misura presentata dalla società Micron Technology Italia S.r.l. e avente codice 11T001_rev1 che, sulla base dell'attività istruttoria e dei rapporti di valutazione predisposti dall'Enea risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, previa modifica della tipologia di titoli di efficienza energetica che potranno essere emessi in applicazione della proposta tale da far corrispondere ai risparmi di energia elettrica conseguiti titoli di efficienza energetica di tipo II anziché di tipo I, dal momento che l'energia elettrica risparmiata risulta allo scopo autoprodotta da un impianto di generazione a gas;
- approvare la proposta di progetto e di programma di misura presentata dalla società Studio Bartucci S.r.l. e avente codice 11T046_rev1 che, sulla base del rapporto di valutazione predisposto dall'Enea e dell'attività istruttoria successivamente compiuta dagli uffici dell'Autorità risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida limitatamente alle porzioni di energia termica denominate da "ET1" a "ET16" incluse e, dunque, ad esclusione di quelle utilizzate dai digestori per la produzione del biogas impiegato per la generazione di energia elettrica denominate "EB1", "EB2", "EB3", "EB4" ed "EBE", che non sono ammissibili al rilascio di titoli di efficienza energetica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.;
- approvare, sentita l'Enea, la modifica proposta dalla società Studio Bartucci S.r.l. con comunicazione in data 19 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 33939 del 28 dicembre 2011), relativa alla proposta di progetto e di programma di misura avente codice 10T007 approvata con deliberazione EEN 13/10, a valere sulle richieste di verifica e certificazione presentate dalla società a partire dal 1° gennaio 2012, conferendo mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti per i seguiti di competenza;
- rettificare gli errori materiali riscontrati nella deliberazione 88/2012/R/efr

DELIBERA

1. di approvare le proposte di progetto e di programma di misura (di seguito: proposte) di seguito elencate:
 - proposta presentata dalla società Alea Lazio S.p.A. (codice proposta 11T002_rev2);
 - proposta presentata dalla società Azienda Servizi di Bressanone S.p.A. (codice proposta 11T011_rev1);
 - proposta presentata dalla società Tholos S.r.l. (codice proposta 11T159_rev1);
 - proposta presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. (codice proposta 11T047_rev2);
 - proposta presentata dalla società Solgen S.r.l. (codice proposta 11T055_rev1);

- proposta presentata dalla società Solgen S.r.l. (codice proposta 11T057_rev1) come integrata dalla comunicazione della società in data 15 febbraio 2012 (prot. Enea n. 8597 del 16 febbraio 2012);
 - proposta presentata dalla società Studio Bartucci S.r.l. (codice proposta 11T045_rev1);
 - proposta presentata dalla società Tholos S.r.l. (codice proposta 11T173_rev1);
 - proposta presentata dalla società Tholos S.r.l. (codice proposta 11T175_rev1);
 - proposta presentata dalla società Etea Energia S.r.l. (codice proposta 11T017_rev1);
 - proposta presentata dalla società TEP Energy Solution S.r.l. (codice proposta 11T048_rev2);
 - proposta presentata dalla società Studio Bartucci S.r.l. (codice proposta 11T047) come integrata dalla comunicazione della società in data 13 febbraio 2012 (prot. Enea n. 8603 del 16 febbraio 2012);
 - proposta presentata dalla società YouSave S.r.l. (codice proposta 11T033);
 - proposta presentata dalla società Progetto Energia S.r.l. (codice proposta 12T040);
 - proposta presentata dalla società Alea Lazio S.p.A. (codice proposta 11T003);
 - proposta presentata dalla società Econerg S.r.l. (codice proposta 12T011);
 - proposta presentata dalla società Studio Bartucci S.r.l. (codice proposta 12T052);
2. di approvare altresì le proposte di seguito elencate, dando mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti per i seguiti di competenza:
- proposta presentata dalla società Micron Technology Italia S.r.l. (codice proposta 11T001_rev1) previa modifica della tipologia di titoli di efficienza energetica che potranno essere emessi tale da far corrispondere ai risparmi di energia elettrica conseguiti titoli di tipo II anziché di tipo I, dal momento che l'energia elettrica risparmiata risulta allo scopo autoprodotta da un impianto di generazione a gas;
 - proposta presentata dalla società Studio Bartucci S.r.l. (codice proposta 11T046_rev1) previa modifica del programma di misura tale da eliminare dall'algoritmo per la quantificazione dei risparmi utilizzati per usi produttivi "E_{TOTI}" le porzioni di energia termica denominate "EB1", "EB2", "EB3", "EB4" ed "EBE" utilizzate dai digestori per la produzione del biogas impiegato per la generazione di energia elettrica, dal momento che tale porzione dell'intervento non si configura come un incremento dell'efficienza energetica presso gli utenti finali ma come intervento di miglioramento dell'efficienza energetica relativo a impianti di generazione di energia elettrica e, come tale, non ammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.;
3. di non approvare la proposta di seguito elencata:
- proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 11T089_rev1);
4. di approvare la modifica richiesta dalla società Studio Bartucci S.r.l. con comunicazione in data 19 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 33939 del 28 dicembre 2011) relativamente alla proposta di progetto e di programma di misura avente codice 10T007 approvata con deliberazione EEN 13/10, a valere sulle richieste di verifica e certificazione presentate dalla società a partire dal 1° gennaio 2012,

conferendo mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti per i seguiti di competenza;

5. di rettificare gli errori materiali riscontrati nella deliberazione 88/2012/R/efr sostituendo nel quinto alinea di pagina 3 e nel punto 1 del dispositivo, le parole “società Fantoni S.p.A.”, alle parole “società Fantoni S.r.l.” e nel quinto alinea di pagina 3, dopo le parole “successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T006_rev1, trasmessa in data”, le parole “30 novembre 2011 (prot. Enea n. 68506 del 2 dicembre 2011)” alle parole “17 novembre 2011 (prot. Enea n. 64868 del 17 novembre 2011)”;
6. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società indicate ai punti 2, 3 e 4;
7. di pubblicare il presente provvedimento e il testo della deliberazione 88/2012/R/efr, come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it, dandone informazione alle società indicate al punto 1.

5 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni